



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.555/O.P./650/2007/I

www.poliziamunicipale.it Roma, 9 febbraio 2007

PREFETTI REPUBBLICA
COMMISSARI DEL GOVERNO
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA
QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO - BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI

e, per conoscenza

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA
COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche".

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 febbraio 2007, ha approvato il decreto-legge in oggetto indicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.¹

Si tratta di un intervento d'urgenza mirato a integrare e migliorare la vigente normativa di contrasto ai fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, al fine di introdurre misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi, anche in relazione ai gravissimi episodi di violenza verificatisi recentemente in occasione di incontri di calcio.

Il decreto-legge introduce, pertanto, una serie di norme finalizzate:

- a) ad ampliare e migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, anche attraverso l'immediata applicazione di provvedimenti che diversifichino lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche, in relazione all'adeguamento, ovvero al mancato adeguamento degli impianti sportivi alla vigente normativa. Sono previste anche misure mirate ad agevolare ed accelerare la messa a norma degli impianti;

¹ Si trasmette in allegato il testo del decreto-legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

www.poliziamunicipale.it

- b) a contenere, soprattutto nell'immediato, il trasferimento in massa di tifosi al seguito della squadra ospite, nonché a favorire un migliore rapporto tra le società sportive e la tifoseria;
- c) al perfezionamento delle misure volte a prevenire e contrastare, con ancora maggiore efficacia e rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo, con specifico riferimento al lancio e al possesso di materiale esplodente o comunque pericoloso.

Nell'ottica di un intervento globale volto alla più compiuta combinazione delle iniziative di prevenzione e repressione e quelle di promozione dei valori della cultura sportiva, il Consiglio dei Ministri ha approvato, contestualmente, anche un apposito disegno di legge che prevede, tra l'altro, l'estensione delle misure strutturali e organizzative previste per gli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori a quelli con capienza inferiore (7.500 spettatori).

Misure per la sicurezza negli impianti sportivi

L'art. 1 del decreto-legge prevede che per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori, nei quali non sono stati eseguiti gli interventi strutturali previsti dall'art. 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le partite di calcio potranno svolgersi esclusivamente a "porte chiuse" ossia senza la presenza di spettatori. Le determinazioni saranno assunte dal Prefetto in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

La norma prevede anche la possibilità di far accedere all'impianto sportivo i soli abbonati quando l'impianto stesso è in possesso delle specifiche prescrizioni previste in attuazione dei commi 1, 2 e 4, dell'articolo 1-quater del richiamato decreto-legge n. 28 del 2003.

Anche al fine di prevenire e contrastare i ripetuti fenomeni di violenza verificatisi in occasione degli spostamenti collettivi dei tifosi, lo stesso art. 1 del decreto-legge, al comma 2, prevede, relativamente agli stessi stadi, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche nazionali di vendere o cedere i biglietti alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata. E' altresì previsto il divieto di vendita o di cessione alla stessa persona fisica di titoli di accesso agli impianti sportivi, in numero superiore a dieci.

Con il successivo comma 3, tali divieti vengono previsti in via generale per tutte le partite di calcio, in ambito nazionale, già programmate per la stagione calcistica in atto, a decorrere dagli incontri che si terranno fin dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge (ossia dal 9 febbraio corrente).

Per questo motivo, il comma contiene anche la previsione che i biglietti già ceduti o venduti non possono essere utilizzati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La disposizione del predetto comma 3, con gli effetti generalizzati di cui si è detto, va, quindi, considerata anche alla luce delle previsioni dei successivi artt. 8 e 9, contenenti una serie di divieti e di prescrizioni per le società sportive italiane, specificamente finalizzati a recidere ogni tipo di rapporto (e particolarmente quelli relativi alla vendita o cessione di biglietti) con la tifoseria violenta, che richiede una fase di attuazione (60 giorni) ed una, successiva, di consolidamento.

www.poliziamunicipale.it

Modifiche agli artt. 6 e 6-quater della legge 13.12.1989, n. 401

L'art. 2 del decreto-legge in esame apporta delle modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, mirate a rendere maggiormente efficace l'attività di prevenzione.

In particolare, viene introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi anche indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. Il presupposto per l'applicazione della predetta misura si realizza, pertanto, anche quando la persona, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

In relazione all'esigenza di contrastare più efficacemente il possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, è prevista la possibilità di applicare il divieto di accesso negli impianti sportivi anche ai soggetti denunciati o condannati per lo specifico reato di cui all'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989.

La disciplina del divieto di accesso viene resa più rigorosa, prevedendo: da un lato, una durata minima non inferiore a tre mesi e, dall'altro, inasprendo le sanzioni per la sua violazione, indipendentemente dalla eventuale "prescrizione" aggiuntiva (da sei mesi a tre anni di reclusione e fino a 10.000 euro di multa).

Un'altra novità di rilievo consiste nella possibilità per il giudice di applicare alla persona condannata per reati "tipici", anche la sanzione accessoria della prestazione di attività lavorativa "di pubblica utilità", di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, in materia di discriminazioni razziali, etniche e religiose.

Si segnala altresì l'introduzione di una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano affidato l'incarico di steward a soggetto privi dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
www.poliziamunicipale.it

Modifiche agli artt. 6-bis e 6-ter della legge 13.12.1989, n. 401

L'art. 3 introduce una disciplina più severa nei confronti degli autori dei reati di lancio di materiale pericoloso e di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge e all'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989.

Oltre all'aumento delle sanzioni per entrambi i reati e la trasformazione da contravvenzione a delitto per quello di possesso di artifici pirotecnici (reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 500 a 2.000 euro), si richiama l'attenzione sull'allargamento del campo di applicazione: sia spaziale (anche per i fatti avvenuti nei luoghi immediatamente adiacenti a quelli in cui si svolgono le manifestazioni), che temporale (con la possibilità di ricomprendere episodi accaduti nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento dell'evento sportivo).

Nelle riformulate fattispecie penali sono adesso espressamente ricompresi, tra gli altri, anche i razzi, i bengala, i petardi, i "fumogeni" e il materiale imbrattante o inquinante.

Modifiche all'art. 8 e 8-bis della legge 13.12.1989, n. 401

L'art. 4 introduce alcune modifiche alla disciplina dell'arresto nella cosiddetta "quasi flagranza" per specifici reati, di cui all'art. 8 della legge n. 401 del 1989, con la stabilizzazione temporale dell'istituto (non più soggetto al termine di vigenza del 30 giugno 2007). A tal fine è espressamente abrogato l'art. 1-bis del decreto-legge n. 28 del 2003, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115.

In particolare, l'arresto è adesso consentito anche entro le 48 ore dal fatto, invece delle 36 ore attuali, ma può essere disposto esclusivamente sulla base di documentazione video fotografica (con i connessi accertamenti per l'identificazione) e non più anche in relazione ad "altri elementi oggettivi".

Tra le innovazioni in materia, si segnala quella che consente l'arresto anche in caso di violazione del divieto di accesso agli impianti sportivi non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della medesima legge n. 401 del 1989.

Con la modifica all'art. 8-bis della legge n. 401 del 1989, viene, infine, prevista la possibilità di procedere con giudizio direttissimo anche nel caso in cui si procede per il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

www.poliziamunicipale.it

Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti

L'art. 5 introduce una integrazione all'art. 1-septies, comma 2, del decreto-legge 28 del 2003, consentendo l'applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi, per una durata da tre mesi a due anni, anche nei confronti delle persone che in più di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d'uso dell'impianto sportivo che comportano l'allontanamento dallo stesso per i comportamenti più gravi.

Misure di prevenzione

Un'altra novità di particolare rilievo, nel panorama degli strumenti offerti per il contrasto del fenomeno in esame, si rinviene nel nuovo art. 7-ter della legge n. 401 del 1989, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge, con il quale si prevede la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, anche alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

In tale contesto si segnala, inoltre, per la potenziale valenza nell'attività di contrasto dei fenomeni di "tifo violento", la possibilità di applicare ai medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione anche quella patrimoniale della confisca dei beni che siano nella loro disponibilità, quando gli stessi possono agevolare gruppi o persone dediti alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di chiunque, comunque, prende parte attiva alle violenze.

Si segnala, per i profili operativi, la possibilità di procedere immediatamente al sequestro nel corso delle operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza, da sottoporre a convalida del presidente del Tribunale competente per le misure di prevenzione.

Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

L'art. 7 modifica l'art. 339 del codice penale, concernente le circostanze aggravanti anche per i reati di minaccia, resistenza o violenza a un pubblico ufficiale, estendendone l'applicazione anche al caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Si tratta di una previsione che, pur inserendosi specificamente nelle misure volte a contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive ed a tutelare maggiormente gli operatori di polizia impiegati per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, può trovare applicazione nelle medesima circostanze e con le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

medesime finalità, in ogni altro caso di aggressione alle forze dell'ordine. Si soggiunge che le predette disposizioni si applicano anche per i medesimi fatti commessi nei confronti degli "steward".

www.poliziamunicipale.it

Divieto di agevolazioni e di vendita di biglietti nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi o condannati per specifici reati e disciplina dei rapporti tra società sportive e tifoseria

Gli artt. 8 e 9 prevedono una serie di divieti in materia di rapporti economici tra società sportive che operano a livello nazionale e associazioni di tifosi e tifosi stessi, vietando la corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti dai divieti o prescrizioni di cui all'art 6 della legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale.

Viene previsto, inoltre, che le associazioni dei tifosi che ricevono sovvenzioni, contributi e altre forme agevolatrici, comunichino alla società l'elenco dei propri aderenti.

Sono, altresì, stabilite sanzioni amministrative per le società che non osservano i divieti e le prescrizioni previste negli articoli in questione.

Viene inoltre introdotto il divieto per le medesime società di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all'articolo 6 della legge n. 401/1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

In entrambi i casi è rimesso ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive la definizione delle modalità di comunicazione da parte delle società sportive dei nominativi dei soggetti interessati, al fine di rendere possibile la rilevazione della sussistenza dei suddetti requisiti ostativi. Nelle more, le questure assicureranno le verifiche sulla base degli elenchi forniti dalle società calcistiche.

Infine viene attribuito al Prefetto il potere di irrogare, in caso di inosservanza dei decreti in parola, le sanzioni amministrative pecuniarie specificamente previste dagli artt. 8 e 9.

Adeguamento degli impianti e programma straordinario per l'impiantistica sportiva

Al fine di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi, l'art. 10 introduce specifiche misure di accelerazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

occorrenti all'esecuzione dei lavori (concessione, autorizzazione, licenza o nulla-osta), anche attraverso l'eventuale convocazione di una conferenza di servizi.

Infine, l'art. 11 prevede l'apertura di un tavolo di concertazione - cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno, dell'economia e finanze, il C.O.N.I., nonché i rappresentanti dell'A.N.C.I. e delle organizzazioni sportive - finalizzato all'avvio di un processo di adeguamento degli impianti esistenti o alla costruzione di nuovi, al fine di renderli maggiormente rispondenti alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economico-finanziaria, anche ricorrendo a convenzioni.

www.poliziamunicipale.it

0o0

Alla luce di quanto sopra esposto, in occasione dei prossimi appuntamenti calcistici, si rende necessario porre una particolare attenzione ai seguenti adempimenti, peraltro applicabili anche ad eventi che si svolgano in impianti sportivi con capienza inferiore ai 10.000 spettatori:

➤ **Pianificazione dell'attività di prevenzione:**

- ferma restando la consueta puntuale valutazione delle condizioni di sicurezza ambientale, dovranno essere impartite opportune disposizioni al responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) affinché tutte le componenti in esso rappresentate si adoperino sinergicamente per le iniziative di competenza, onde conferire maggiore efficacia all'azione preventiva, attraverso l'esercizio della funzione tipica di "verifica delle misure organizzative", da attuare a cura della società sportiva;
- nell'ambito dell'attività propedeutica all'organizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica presso gli impianti sportivi, particolare rilievo dovrà essere rivolto al *briefing* in occasione del tavolo tecnico con tutte le componenti chiamate ad operare nel dispositivo, al quale dovrà necessariamente prendere parte il Funzionario del Reparto Mobile assegnato di rinforzo;

➤ **Attività informativa:**

- l'attività fondamentale svolta dalle squadre tifoserie - che come noto costituiscono un centro di competenze specialistiche utile non solo sotto il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

www.poliziamunicipale.it

profilo organizzativo, ma anche come momento di "mediazione" tra i tifosi e le Autorità di P.S. - dovrà essere ulteriormente implementata con l'obiettivo di assumere tutti quegli elementi cognitivi riferibili ai comportamenti delle frange di supporters, ritenute pericolose per l'ordine pubblico, con riguardo anche ai rapporti tra tifoserie di squadre diverse. In proposito andrà intensificata, tra l'altro, anche l'attività di monitoraggio dei siti internet;

- o anche in presenza della nuova disciplina sulla vendita dei biglietti introdotta dal decreto-legge, al fine di garantire un puntuale controllo della movimentazione delle tifoserie, nel richiamare le direttive impartite con circolari nr. 555/OP/2313/2/2006/CNIMS del 13 settembre 2006 e nr. 555/OP/2522/2006/CNIMS del 12 ottobre 2006, si rende tuttavia necessario incrementare ulteriormente lo scambio di informazioni tra le Autorità provinciali interessate allo spostamento (comprese quelle di transito), avvalendosi anche del prezioso contributo delle Specialità, che dovranno curare il costante aggiornamento soprattutto in quei casi di trasferte non programmate ovvero qualora l'incontro di calcio si debba disputare "a porte chiuse";

➤ Attività di contrasto:

- o maggiore incisività dovrà essere conferita a controlli e verifiche all'organizzazione ed alle procedure di vendita dei biglietti, che alla luce del quadro normativo, come detto, sono oggetto di significative innovazioni. Ciò allo scopo di evitare quei fenomeni aggregativi nelle tifoserie violente, capaci di creare i presupposti per turbative dell'ordine pubblico;
- o in relazione alla nuova disciplina - che consente l'applicazione del "DASPO" anche nel presupposto che sussistano "elementi oggettivi" dai quali desumere condotte finalizzate alla commissione di atti di violenza ovvero suscettibili di incidere sulla sicurezza pubblica - dovrà essere svolta una più efficace azione di controllo nei confronti delle tifoserie che si recano ad assistere alla manifestazione sportiva. Ciò anche al fine di procedere a carico di eventuali inosservanti già colpiti dal provvedimento;
- o le recenti acquisizioni giudiziarie hanno posto in evidenza, tra l'altro, che le operazioni di bonifica preventiva dell'impianto sono imprescindibili per stroncare quelle attività di retroguardia foriere di successive azioni illecite anche al fine di evitare che l'intero dispositivo di sicurezza possa risultare compromesso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

www.poliziamunicipale.it

- o una scrupolosa attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni di prefiltraggio, filtraggio e controllo dei titoli di accesso, avendo cura di coinvolgere nell'operato, ove previsto e per la parte di specifica competenza, il personale incaricato dalle Società sportive (steward). Al riguardo, si richiama ancora una volta l'attenzione sull'esigenza che sia preventivamente verificato il possesso dei necessari requisiti soggettivi da parte del personale selezionato dalle Società, attesa anche l'introduzione di specifiche sanzioni amministrative in caso di inosservanza;
- o nella rimodulazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi agli incontri di calcio, si ribadisce che il ricorso all'uso degli artifici lacrimogeni deve costituire l'"extrema ratio". A tal proposito, per i sigg. Questori, si richiama la puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella circolare 555-OP/305/2201/R del 6 febbraio 2001, affinché l'intera gamma di possibilità di intervento connessa all'utilizzo anche di altri mezzi di dissuasione sia oggetto di preventiva ponderata valutazione, onde evitare il coinvolgimento di soggetti non interessati.

Il delicato passaggio all'applicazione della nuova normativa impone una scrupolosa osservanza delle direttive enunciate, con rinnovato impulso nella predisposizione di tutti i servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i cui sviluppi andranno costantemente seguiti in tutte le varie fasi per eventuali correttivi.

Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni, si raccomanda di tenere tempestivamente informato questo Dipartimento sulle emergenti necessità anche al fine di consentire l'adozione di attività di supporto.

Per il Ministro
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro